



Dicembre 2013

Newsletter per gli esportatori autorizzati 3/13

Ermächtiger Ausführer
Exportateur Agréé
Esportatore Autorizzato



Differenze tra gli ALS; tolleranze generali

Gli accordi di libero scambio (ALS) prevedono diverse tolleranze. La più nota è sicuramente la tolleranza generale del 10 per cento del valore, prevista dalla maggior parte degli ALS: se una regola della lista richiede un cambiamento di voce, questa tolleranza permette di impiegare materiale non originario per un valore pari al massimo al 10 per cento del valore franco fabbrica. Si rammenta che questa tolleranza non è applicabile per le merci dei capitoli 50–63 (tessili; per i quali le regole della lista prevedono determinate tolleranze). È importante ricordare che

determinati ALS prevedono regolamentazioni diverse, in particolare:

Messico	regolamentazioni speciali per determinati tessuti
Repubblica di Corea	regolamentazioni speciali per cap. 1-24 e 50-63
SACU	tolleranza del 15 per cento
Canada	regolamentazioni speciali per determinati tessuti
Giappone	tolleranze diverse per a) cap. 1–24, b) cap. 50–63, c) altri capitoli
Hong Kong	20 per cento (compresi cap. 50-63)

Differenze tra gli ALS; lavorazione al di fuori delle parti contraenti («outward processing»)

La maggior parte degli ALS prevede la possibilità di far lavorare al di fuori della zona di libero scambio la merce originaria o quella che ha subito operazioni che vanno oltre quelle di poca entità, senza che tale merce perda il proprio carattere originario. Il valore aggiunto ottenuto al di fuori della zona di libero scambio non può superare il 10 per cento (per ulteriori dettagli vedi i relativi articoli dei protocolli/allegati in materia d'origine e/o [D30, 1, III, cifra 3.4](#)). Questa possibilità non è prevista per le merci dei capitoli 50–63. Anche in que-

sto caso vi sono notevoli differenze per quanto riguarda determinati ALS:

Singapore	regolamentazioni speciali
Repubblica di Corea	regolamentazioni speciali
Messico	non previsto
Cile	non previsto
Canada	non previsto
Giappone	non previsto
Hong Kong	20 per cento (compresi cap. 50-63)

Esperienza di una ditta “EA” di medie dimensioni

Tutto è iniziato con una semplice lettera. La questione si è tuttavia rivelata sin da subito abbastanza complessa: uno Stato dell'UE aveva chiesto alla dogana svizzera di controllare a posteriori numerose prove dell'origine emesse dalla nostra ditta. Internamente il compito è stato delegato a un collaboratore del settore acquisti, che aveva una «vaga idea della dogana». Ci siamo ben presto resi conto che avevamo sottovalutato l'onere richiesto per la ricerca dei necessari giustificativi. Un rinforzo temporaneo si è occupato per tre mesi di fotocopiare la documentazione. Alla fine ci siamo incontrati con i rappresentanti della direzione di circondario, sperando di poter concludere la questione, per noi difficile e onerosa. Abbiamo scoperto di parlare due lingue diverse: non capivamo il linguaggio doganale in materia di origine. In altre parole, le nostre conoscenze in materia erano troppo limitate. Quello che abbiamo capito, era che la nostra documentazione non era sufficiente e che dovevamo ancora imparare molto. Lo statuto di esportatore autorizzato (EA) ci è stato lasciato ancora solo a titolo provvisorio. Buona parte del lavoro fatto si è rivelata inutile, poiché le prove dell'origine sulle fatture erano inesistenti, errate o formalmente insufficienti.

Anche in questa difficile situazione, la direzione di circondario ci ha sostenuto con preziose informazioni e grazie a questa collaborazione abbiamo stabilito un ulteriore modo di procedere orientato alla soluzione. Due dei nostri collaboratori hanno seguito una formazione sull'origine preferenziale (consigliamo vivamente i corsi offerti dalle Camere di commercio!). Abbiamo elaborato un manuale doganale, nel quale abbiamo definito i nostri processi e

le nostre direttive interne. Considerato che la gestione degli elementi necessari a stabilire l'origine si è rivelata complessa, abbiamo creato un'applicazione Excel che ci permette di calcolare l'origine sulla base dei dati derivanti da SAP, delle voci di tariffa e dei criteri della lista.

In questa fase è emerso che non eravamo gli unici ad avere delle lacune in materia di origine: molti dei nostri fornitori in Svizzera si sono trovati in difficoltà a seguito delle nostre richieste. In questo periodo abbiamo avuto molti scambi con la direzione di circondario, che hanno contribuito al disbrigo rapido della procedura.

In occasione di una nuova verifica dei documenti, grazie alle conoscenze acquisite, abbiamo potuto discutere e risolvere con gli specialisti della direzione di circondario anche casi complessi. Siamo fieri di aver finalmente riottenuto lo statuto di EA in modo definitivo e di aver potuto concludere con successo il controllo a posteriori. La collaborazione con la dogana è stata improntata sul rispetto e la comprensione reciproci, cosa che abbiamo molto apprezzato.

Cosa abbiamo imparato da tutto ciò? La determinazione dell'origine deve essere chiara già prima della stesura della dichiarazione d'origine, i relativi giustificativi devono essere disponibili e archiviati in modo tale da poter essere ritrovati subito in caso di un eventuale controllo. Come noi, anche la dogana ha interesse a una collaborazione senza problemi e per questo ci sostiene laddove possibile. Disponiamo ora di un manuale doganale, che però non ci esonera dall'essere sempre attenti nel garantire l'integrità dei dati e il know-how interno al fine di poter continuare a collaborare «alla pari» con la dogana.

Spesso ignorata: l'origine dei prodotti intermedi

In Svizzera vengono fabbricate biciclette destinate ad essere esportate verso l'UE.

L'impresa A acquista i telai (fabbricati con tubi cinesi) da un'impresa in Francia come merce originaria dell'UE (il fornitore ha

sufficientemente lavorato i telai). Nonostante i tubi cinesi in essi contenuti, nel suo calcolo concernente l'origine l'impresa A può quindi considerare i telai interamente come materiale originario (cumulo).

L'impresa B fabbrica le stesse biciclette, ma acquista i telai (anch'essi fabbricati con tubi cinesi) da un fornitore svizzero come merce originaria svizzera (il fornitore ha sufficientemente lavorato i telai). Nel suo calcolo concernente l'origine anche l'impresa B può quindi considerare i telai interamente come materiale originario, nonostante i tubi cinesi in essi contenuti.

Anche l'impresa C produce simili biciclette, tuttavia fabbrica essa stessa i telai importando a tal fine dei tubi cinesi. Nel suo calcolo concernente l'origine anche l'impresa C può considerare i telai completi come merce originaria (a condizione che essa stessa li lavori sufficientemente). Benché i tubi provengano dalla Cina, nel suo calcolo concernente l'origine l'impresa C non deve considerarli come materiale non originario.

Se per l'impresa C non fosse prevista una simile regolamentazione¹, le imprese con un elevato grado di produzione propria sarebbero svantaggiate rispetto a quelle con una minore produzione propria. In determinati casi, nel calcolo concernente l'origine non è pertanto sufficiente indicare singolarmente, quale materiale non originario, tutti i materiali non originari impiegati, indipendentemente dal prodotto intermedio fabbricato.

¹ Articolo 6 del protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio Svizzera-UE: *Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.*

Novità

Settembre

[Prove dell'origine precedenti](#)

Semplificazione

Ottobre

[D30](#)

Aggiornamento del documento: parte 1 Note esplicative e disposizioni procedurali

Contatti

Per domande di carattere specialistico, gli EA sono invitati a rivolgersi alle direzioni di circondario:

Basilea

Elisabethenstrasse 31
4010 Basel
Tel. 061 287 12 87
Fax 061 287 13 13

zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

BE, JU, SO, BL, BS, LU,
OW, NW, AG senza distretti
di Baden e Zurzach

Sciaffusa

Bahnhofstrasse 62
8200 Schaffhausen
Tel. 052 633 11 11
Fax 052 633 11 99

zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch

AG distretti di Baden e Zurzach, ZH, SH, TG, SG, AR, AR, ZG, UR, SZ, GL, GR senza distretto della Moesa; FL

Ginevra

Av. Louis-Casari 84
1216 Cointrin
Tel. 022 747 72 72
Fax 022 747 72 73

centrale.diii-tarif@ezv.admin.ch

GE, VD, NE, FR, VS

Lugano

Via Pioda 10
6900 Lugano
Tel. 091 910 48 11
Fax 091 923 14 15

centrale.div-tariffa@ezv.admin.ch

TI, GR distretto della Moesa

Editore

Direzione generale delle dogane, Sezione Origine e tessili

<http://www.ezv.admin.ch> / link diretto [Accordi di libero scambio, Origine](#)
